

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 247/2019

del 25 ottobre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/70]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'Autorità di vigilanza EFTA, con decisione n. 1/19/COL del 16 gennaio 2019 ⁽¹⁾, ha esteso le garanzie speciali relative alla *Salmonella* spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio alle carni e alle uova di pollame (*Gallus gallus*) e alle carni di tacchino destinate all'Islanda.
- (2) È opportuno aggiornare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE per rispecchiare lo status dell'Islanda per quanto riguarda le carni e le uova di polli domestici (*Gallus gallus*) e le carni ottenute da tacchini.
- (3) La situazione della sicurezza alimentare in Islanda per quanto concerne la *Salmonella* spp. nei bovini e nei suini è equivalente a quella del pollame. Di conseguenza è opportuno aggiornare l'allegato I dell'accordo SEE per rispecchiare lo status dell'Islanda anche per quanto riguarda le carni bovine e suine.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1:
 - a) gli adattamenti b) e c) sono rinumerati c) e d);
 - b) dopo l'adattamento a) è inserito il testo seguente:
 - b) all'articolo 8, dopo il termine "Norvegia" è aggiunto il termine "Islanda";

⁽¹⁾ GU L 95 del 4.4.2019, pag. 13 e supplemento SEE n. 26 del 4.4.2019, pag. 1.

2. al punto 51 (Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione) della parte 6.2, il testo dell'adattamento è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica anche alle spedizioni verso la Norvegia e l'Islanda."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2019 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.